

ALLEGATO "B"

RACCOLTA N. 15.338

STATUTO

Art. 1= Denominazione

La società è denominata: "**COMALCA SVILUPPO E SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**", in sigla "**CO.SVI.SER. S.R.L.**".

Art. 2= Sede

2.1 La società ha sede in **Catanzaro**.

2.2 La Società, nelle forme di legge, può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Art. 3= Oggetto

La società ha per oggetto:

- **l'esercizio** di tutte le attività connesse e/o complementari alla ottimizzazione, valorizzazione, organizzazione, gestione e manutenzione del patrimonio, immobiliare ovvero immateriale, facente capo al Centro Agroalimentare di Catanzaro e non direttamente destinato all'attività caratteristica di questi per ampliare la sfera di operatività e produttività dello stesso, inclusi manutenzione, riparazione e restauro di fabbricati, locali ed impianti;

- **la prestazione** di servizi reali riferiti: alla promozione e l'utilizzo di finanziamenti comunitari, nazionali e locali, ordinari e/o agevolati; alla risoluzione delle problematiche relative alla gestione aziendale (sicurezza nei luoghi di la-

voro, tutela ambientale, certificazioni e attestazioni di processo, prodotto e conformità); alla realizzazione di attività relative alla promozione, alla valorizzazione e alla certificazione delle produzioni agricole e dei loro territori; alla realizzazione e alla promozione di attività di marketing territoriale e attrazione di nuovi investimenti; all'animazione economica e territoriale; alla promozione e creazione di reti di impresa;

- **la progettazione**, la realizzazione e la gestione di attività di formazione, formazione a distanza e formazione professionale;

- **la progettazione** e l'attuazione di eventi formativi e di aggiornamento, anche attraverso l'organizzazione e la realizzazione di corsi, seminari, convegni, dibattiti e incontri scientifici nel campo della sicurezza, dell'ambiente e della qualità. Le attività di formazione professionale finanziate dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione ai sensi della legge 845/78 e ss.mm.e ii. saranno svolte senza finalità di lucro;

- **la gestione** ed organizzazione: di centri di servizi alle imprese; fiere e mostre mercato; infrastrutture ed impianti connessi con promozione, anche separata, di convegni, dibattiti e studi in materia economico-sociale o scientifica;

- **la realizzazione** di ricerche e studi aventi per scopo la conoscenza degli alimenti, incluse attività di approfondimento e

promozione ed iniziative e programmi relativi all'educazione alimentare, nonché, anche in collaborazione con altre strutture, dei prodotti complementari e dell'economia locale;

- **la promozione** e gestione diretta ed in outsourcing di strutture di coworking, di servizi di portierato, di front-office, di call center e del terziario in genere;

- **l'assunzione** di lavori e servizi di pulizie, manutenzioni di edifici e manufatti in genere, sanificazioni in generale, de-rattizzazioni e disinfestazioni, giardinaggio, facchinaggio, gestione di magazzini, smistamento e distribuzione di merci, piccoli trasporti di cose e di persone;

- **la gestione logistica**, amministrativa e funzionale di sedi e uffici nonché di aree adibite a parcheggio, per conto proprio e/o di terzi, di servizi di deposito e rimessaggio, con e senza custodia, di merci e veicoli;

- **la gestione** in outsourcing di attività` relative all'istruttoria e alla gestione di pratiche amministrative, di sportelli informativi di servizi di segreteria, di servizi di reception e assistenza al pubblico, ivi incluse tutte le attività inerenti e complementari allo svolgimento di tali servizi;

- **la consulenza**, assistenza, formazione e certificazione nei settori merceologici rispondenti alle esigenze della economia locale. incluse prove chimico-fisiche e microbiologiche su merci e prodotti;

- **l'assistenza**, la consulenza e formazione sui temi: della qualità, dell'ambiente, della certificazione di prodotto, della sicurezza alimentare e della tracciabilità, anche attraverso servizi di analisi sensoriale su prodotti alimentari; degli inquinanti fisici dell'ambiente, attraverso l'effettuazione di rilievi fonometrici e di campi elettromagnetici.

Si intenderanno ricomprese nello scopo sociale il rilascio di garanzie anche reali, a favore di terzi ed in genere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare o immobiliare, anche assistita da garanzie, ritenuta necessaria od anche opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, n. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato relativo alle attività suddette, da intendersi esplicative di quelle di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del medesimo decreto, dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla Società dal socio unico "Comalca srl".

Art. 4= Durata

In ragione dell'attività svolta la durata della società è costituita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Art. 5= Capitale

Il capitale sociale è di **euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)** ed è costituito da quote ai sensi di legge.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli Articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'Articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'Articolo 2473 c.c..

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Possono essere conferiti anche beni in natura e crediti. Ai sensi dell'articolo 2468 secondo comma del Codice Civile potranno essere effettuati conferimenti non proporzionali alle partecipazioni.

Salvo modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 16, primo comma del D.Lgs n. 175/2016 è esclusa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Art. 6= Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è

quello che risulta dal Registro Imprese.

Ciascuno degli aventi diritto ha l'onere di comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata o pec indirizzata all'organo amministrativo della società, ogni variazione del suo domicilio, affinché venga annotata nel Registro delle Imprese; in difetto non potrà essere sollevata alcuna eccezione per le comunicazioni rimesse all'indirizzo ancora risultante dal Registro delle Imprese.

Potrà altresì, con le modalità di cui sopra, far annotare nel Registro delle Imprese il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, ed ogni loro variazione; in mancanza di tali annotazioni l'utilizzazione di tali forme di comunicazioni non potrà in alcun modo rivestire carattere di ufficialità.

Art. 7= Trasferimento delle Partecipazioni per Atto tra Vivi

Ai soci regolarmente iscritti nel Libro Soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto in caso di vendita di partecipazioni. A tal fine, il socio che intenda alienare tutte o alcune delle proprie partecipazioni deve preventivamente darne comunicazione a mezzo PEC all'Organo Amministrativo e agli altri soci indicando tutti gli elementi della proposta contrattuale di vendita ed in particolare, il prezzo ed il termine di 20 (venti giorni) per l'esercizio del diritto di prelazione. Se gli altri soci non esercitano il diritto di prelazione, il socio alienante potrà validamente concludere la vendita con un terzo acquirente.

Il diritto di prelazione spetterà ai soci in proporzione alla quota già rispettivamente posseduta, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni di cui al precedente art. 5 (cinque) in ordine alla partecipazione di capitali privati.

Art. 8= Recesso

Ai soci spetta il diritto di recesso nei casi espressamente previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli Articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'Articolo 2497 quater c.c..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi aventi causa in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso;

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'Articolo 1349 c.c..

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci aventi diritto alla prelazione.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili e quale estrema soluzione riducendo in proporzione il capitale sociale. In questo ultimo caso si ap-

plica l'Articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'Articolo 2484, comma primo n. 5 c.c..

Art. 9= Amministratori

Conformemente alla vigente normativa in materia la società è amministrata, di norma, da un amministratore unico.

L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

In caso di nomina di consiglio di amministrazione questi, ove non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, sceglie tra i suoi componenti il Presidente, cui non spettano deleghe gestionali dirette. Quest'ultimo:

- 1) presiede e dirige l'assemblea;
- 2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- 3) determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno tenendo anche conto delle proposte degli uffici;
- 4) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi

collegiali della società;

5) rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare procuratori e avvocati, salvo ratifica del consiglio d'amministrazione;

6) rappresenta la società nelle relazioni con i soci;

7) promuove iniziative volte ad assicurare un'integrazione dell'attività aziendale con le realtà economiche e istituzionali delle comunità locali;

Costituisce condizione essenziale per ricoprire la carica di amministratore il possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità previste dalla legge.

Pertanto, il candidato alla carica di amministratore unico o di consigliere dovrà essere individuato tra personalità con significativa esperienza nel settore imprenditoriale o nell'attività libero-professionale, dovrà possedere titoli di studio o accademici o qualificazioni e competenze professionali attinenti allo svolgimento dell'attività sociale e che:

a) non sia incorso in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile per gli amministratori di società;

b) non versi in una delle cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità previste dalla legge;

c) non sia dipendente di Amministrazioni Pubbliche controllan-

ti o vigilanti.

In ossequio alle disposizioni di cui al D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, qualora la Società sia amministrata da un Organo Collegiale, almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovrà essere nominato nel rispetto dei criteri di parità di accesso al genere meno rappresentato come previsto dalla Legge 120 del 12 luglio 2011 e dal Regolamento attuativo D.R.P. 251 del 30 novembre 2012.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati nel rispetto della parità di genere ai sensi del D.P.R. n. 251/2012.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora costituito, elegge fra i suoi membri il Presidente.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Art. 10= Durata Amministrazione

L'Amministratore Unico, ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione in caso di Organo Amministrativo Collegiale rimane/rimangono in carica per un periodo massimo di 3 (tre) eser-

cizi e scade/scadono alla data della Assemblea convocata per la approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. L'Assemblea, al momento della nomina, potrà prevedere anche un periodo di durata inferiore ai 3 (tre) esercizi sociali.

La revoca può essere attuata solo in presenza di un giustificato motivo.

Art. 11= Poteri d'Amministrazione

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, e più precisamente sono conferiti i poteri per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, essendo all'organo amministrativo conferito tutto ciò che la legge ed il presente Statuto non riserva inderogabilmente all'assemblea. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui l'amministratore sia in conflitto di interesse con la società.

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano compensi se unicamente deliberato dall'assemblea dei soci.

È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di ge-

stione, escluse quelle non delegabili per legge, ad un solo amministratore salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dalla Assemblea dei Soci.

Non è consentito nominare, nel consiglio di amministrazione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Art. 12= Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, sono da effettuarsi mediante PEC, lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne il ricevimento, inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, o in caso di urgenza, inviato almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da due dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, secondo la normativa tempo per tempo vigente e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito a tutti i membri intervenuti di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che sia consentito a chi presiede l'adunanza di regolare il suo svolgimento, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e se riportano la maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 13= Poteri di Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ai suoi membri delegati per l'esecuzione delle delibere del Consiglio medesimo.

L'Organo Amministrativo potrà anche nominare direttori, istitori, procuratori ad negotiam e ad litem e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di sostituzione.

Art. 14= Organo di controllo

Ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile la società può

nominare l'organo di Controllo costituito da un membro effettivo o un Revisore;

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'Articolo 2477 del Codice Civile

L'Assemblea determina la retribuzione da corrispondere all'Organo di Controllo.

Art. 15= Decisioni dei soci

Si applica al riguardo la disciplina prevista dall'articolo 2479 del codice civile.

Le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare.

Art. 16= Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 17= Assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organano di Controllo se nominato.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la

prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 18= Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vo-

tazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, secondo la normativa tempo per tempo vigente e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Art. 19= Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da un non socio.

La delega deve essere conservata dalla società nei suoi atti.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La delega può essere rilasciata anche per la seconda eventuale ulteriore convocazione, non può essere in bianco ed è, nonostante patto contrario, sempre revocabile.

Art. 20= Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 21= Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la totalità del capitale sociale sia in prima che nell'eventuale seconda adunanza.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'Articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Art. 22= Bilancio e Utili

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corri-

spondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Art. 23= Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi, nel rispetto delle norme di Legge tempo per tempo vigenti riguardo le Società Partecipate e la Parità di Genere.

Art. 24= Rinvio e precisazioni

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata e le norme di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

FIRMATO:

TOMMASINA LUCCHETTI;

SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO).